



Città di Melfi

PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 DEL 28/11/2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici** , il giorno **ventotto** , del mese di **novembre** , alle ore **17,00** , nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** di convocazione.

CONSIGLIERI	PRESENZE
--------------------	-----------------

VALVANO LIVIO	SI	CASTALDI VINCENZO	SI
BUFANO VINCENZO	SI	PICCOLELLA MICHELE	SI
CARBONE GIUSEPPINA ROSARIA	NO	PIETRANTUONO FRANCESCO	SI
CILLIS TEODOSIO	NO	SACCO GIANLUIGI	NO
FLAMMIA CARMINE PIO	NO	SASSONE ANTONIO	SI
FONTANA EMILIA	SI	SASSONE FILOMENA	NO
GUBELLI SALVATORE	SI	SIMONETTI LUIGI	SI
MONTANARELLA ANTONIO	NO	VALVANO SALVATORE	NO
MASTROMARTINO MICHELE	SI		

Consiglieri Presente N. **10**

Consiglieri Assenti N. **7**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell'art.19 c. 2 dello Statuto Com.le;

-Presiede **BUFANO VINCENZO** nella qualità di Presidente;

-Assiste il **SEGRETARIO GENERALE TERLIZZI NICOLA**

La seduta è pubblica .

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritta all'ordine del giorno.

FILES ALLEGATI

Previsione aumento gettito IMU
Parere dei revisori

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214;
- ai sensi dell'art. 13, comma 2 del succitato decreto legge, l'IMU sostituisce l'ICI (imposta comunale sugli immobili) e ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione e le relative pertinenze;
- la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell'art. 4 del D.L. 2.3.2012, N. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012, n. 44, che ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2,5,6,7,8,10 comma 6, art. 11 commi 3-4-5, artt. 12, 14 e 15 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 (relativi all'ICI, ma dichiarati espressamente applicabili anche per l'IMU dall'art. 7, del D.Lgs. n. 23/2011), nella L. 228/2012, nel D.l. 54/2013 convertito con modificazioni in L. 85/2013 e nel D.L. 102/2013 convertito con modificazioni in L. 124/2013;
- la legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), di seguito precisate:
 - l'art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d'imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, l'art. 1, comma 380, lettera h) della legge 24.12.2012, n. 228 ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214, che riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - il suddetto comma 380, alla lettera f) riserva invece allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;

- la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare l'aliquota standard dello 0,76% per tali immobili di massimo ulteriori 0,3 punti percentuali;
- è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, insieme ai criteri di formazione e di riparto;
- il D.L. 8 aprile 2013, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi locali", prevede all'art. 10, comma 4, punto b) delle modificazioni in relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria ed alla decorrenza dell'efficacia degli stessi;
- la circolare del Ministero delle Finanze prot. 24674/2013 dell'11/11/2013 ha definito le modalità di trasmissione degli atti (delibere di consiglio e Regolamenti approvati) per via telematica;
- il D.L. 102/2013 convertito con modificazioni in legge n. 124 del 28/10/2013, all'art. 8, comma 1 stabilisce al 30 novembre 2013 la data ultima di approvazione dei bilanci di previsione;
- il D.L. 102/2013 convertito con modificazioni in legge n. 124 del 28/10/2013, all'art. 8, comma 2 introduce la deroga al principio generale di efficacia delle delibere di approvazione delle aliquote IMU nonché dei Regolamenti relativi all'imposta e stabilisce che:

"...le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

Rilevato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n. 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote previste per legge ed in particolare:

- modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,76% all'1,06% (art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011);
- aumentare l'aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dall'0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011);

VISTO il D.L. 54/2013, co. 1 convertito dalla L. n. 85 del 18/07/2013 in tema di sospensione del pagamento della prima rata IMU sull'abitazione principale, sospensione confermata in via definitiva con il D.L. 102/2013 art. 1 convertito in L. n. 124 del 28/10/2013;

Preso atto che il Ministero dell'Economia e Finanze in merito alle suddette facoltà deliberative dei Comuni, ha precisato con la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, fermo restando l'esercizio della potestà regolamentare in merito alla differenziazione delle aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 30 novembre 2013, disposto dall'art. 8, co. 1 del D.L., n. 102 del 31 agosto 2013 convertito in L. 124/2013;

Considerato che tale proroga del termine per l'approvazione del bilancio 2013 consegue l'esigenza di differimento del termine del rispetto degli equilibri di bilancio anch'esso al 30 novembre 2013;

Che l'art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012, stabilisce che per ripristinare gli equilibri di bilancio ed in deroga all'art. 1, comma 169 della legge 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il comunicato pubblicato in data 11/11/2013 sul sito del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Finanza Locale relativo al D.M. 24/09/2013 di definizione dei tagli per singolo comune dell'importo complessivo di € 2.250.000.000,00 previsto dall'art. 16, co. 6 del D.L. 95/2012 che stabilisce la quota a carico del Comune di Melfi in € 870.921,62 contro i circa 420.000,00 stimati in fase di redazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTO il comunicato dell'8/11/2013 pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno - Dipartimento Finanza locale di determinazione della quota di Fondo di Solidarietà Comunale assegnato al Comune di Melfi dal quale è possibile ricavare il seguente schema di variazione delle risorse disponibili definitive rispetto a quelle stimate e previste nel bilancio di previsione approvato con DCC n. 23 del 17/07/2013:

BILANCIO DI PREVISIONE 2013		ASSESTAMENTO 2013	Differenza
Fondo Solidarietà Comunale			
Risorse 1306/1 e 1306/2	4.686.174,02	4.614.817,74	-71.356,28
Integrazione Fondo Solid.Com/le D.L.120/2013			
Risorsa 1306	0,00	34.509,29	34.509,29
Rimborso minor gettito IMU I casa D.L.102/13 art.3			
Risorsa Tit.II	0,00	41.800,06	41.800,06
Assogg.Imu 2012 immobili com/li D.L.35/13 art.10 quater			
Risorsa Tit.II	0,00	69.677,75	69.677,75
IMU (Gettito stimato ad aliq.base)		(1.902.514,35 - 584.938,78)	
Risorsa 1004	1.767.489,41	1.317.575,57	-449.913,84
	6.453.663,43	6.078.380,41	-375.283,02

PRESO ATTO che le risorse definitivamente assegnate al Comune di Melfi determinano una carenza di disponibilità economiche rispetto a quanto stimato nel bilancio di previsione per l'anno 2013 e che le minori entrate calcolate determinano effetti negativi sul permanere degli equilibri finanziari di bilancio previsti dalla legge;

PRESO ATTO che in fase di assestamento è emersa la necessità di ulteriori risorse;

Considerato che si rende necessario intervenire al fine di garantire un bilancio strutturalmente riequilibrato e che è ancor possibile per l'Ente operare aumenti di aliquote dell'Imposta Municipale Propria riferiti ad alcune categorie di fabbricati (*lettera e*) dell'art. 8 del Regolamento per la disciplina dell'IMU, approvato con delibera di C.C. N. 64 DEL 30.10.2012: Cat. Catastale A; Cat. Catastale B; Cat. Catastale C; Cat. Catastale D/2; Cat. Catastale D/3; Cat. Catastale D/4; Cat. Catastale D/6; Aree Fabbricabili) per i quali è attualmente in vigore l'aliquota standard pari allo 0,76%;

VERIFICATO che in base alle stime eseguite sulle elaborazioni rese note dal MEf, sintetizzate nella tabella allegata, è possibile determinare un incremento di gettito sufficiente a ristabilire gli equilibri di bilancio in quanto è riservata la possibilità all'Ente di applicare un incremento massimo di aliquota entro ulteriori 0,3 punti percentuali rispetto all'aliquota standard (da 0,76% a massimo 1,06%) sui fabbricati elencati al periodo precedente;

VISTO l'art. 2-bis del D.L. n. 102 del 31/08/2013 inserito in sede di conversione con L. n. 124 del 28/10/2013 in tema di possibilità di equiparare all'abitazione principale, ai fini IMU, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Il tutto limitatamente alla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013;

VERIFICATO che il minor gettito derivante dall'applicazione dell'agevolazione che consentirà l'equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato sarà garantito dalle risorse stanziare per l'istituzione di un fondo nazionale di 18,5 milioni di euro (art. 2-bis, co. 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013);

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2010, n. 23;

Visto l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visti i pareri della 1° commissione consiliare espressi in data 25/11/2013 e 27/11/2013;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto da parte del responsabile dell'area economico finanziaria;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti espresso con parere n. 116 del 28/11/2013, prot. n. 29123 del 28/11/2013;

UDITI gli interventi riportati nello stenotipato allegato al presente atto;

Con voti espressi per appello nominale

Presenti n. 10

Assenti n. 7(Carbone, Cillis,Flammia,Montanarella,Sacco,Sassone F.,Valvano S.)

Favorevoli n.8

Astenuti n.2(Castaldi,Fontana),

Come accerta e proclama il Presidente

DELIBERA

- 1) **di dare** atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di stabilire** per l'anno 2013 con effetto dal 1° gennaio le seguenti variazioni al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con DCC n. 64 del 30/10/2012:

1. L'art. 8 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 8 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

a. Si applicano le aliquote stabilite dalla legge, con le eccezioni di cui alle seguenti casistiche:

a) **Aliquota ordinaria pari all'1,06 per cento;**

b) **Aliquota pari allo 0,2 per cento** per le seguenti fattispecie:

- unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale.
- unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

c) **Aliquota pari allo 0,5 per cento** per le seguenti fattispecie:

- locali artigiani Cat. Catastale C/3.

d) **Aliquota pari allo 1,00 per cento** per le seguenti fattispecie:

- Cat. Catastale A; Cat. Catastale B; Cat. Catastale C; Cat. Catastale D/2; Cat. Catastale D/3; Cat. Catastale D/4; Cat. Catastale D/6; Aree fabbricabili.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.L. n. 102 del 31/08/2013 convertito con modificazioni in L. 124 del 28/10/2013, per l'anno 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché il regolamento dell'imposta municipale propria acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente ed e gli effetti retroagiscono al 1° gennaio 2013 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 9 dicembre 2013 con indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancato rispetto del termine di legge, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

2. L'art. 9 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 9 – AGEVOLAZIONI

1. L'aliquota per altri fabbricati classificati nel gruppo catastale C1 allocati nel centro storico (zona urbanisticamente individuati come A) concessi in locazione, esclusivamente mediante regolare contratto registrato presso i competenti uffici, è stabilita nella misura agevolata dello **0,5 per cento**. Resta salvo, in capo al beneficiario dell'agevolazione, l'obbligo dichiarativo.

2. L'aliquota per altri fabbricati allocati nel centro storico (zona urbanisticamente individuata come A) classificati nel gruppo catastale C1 di proprietà dell'operatore commerciale, è stabilita nella misura agevolata del **0,5 per cento**. Resta salvo, in capo al beneficiario dell'agevolazione, l'obbligo dichiarativo.
3. Limitatamente alla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, è equiparata all'abitazione principale, unicamente ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, l'unità immobiliare e le relative pertinenze, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Le condizioni che danno diritto all'agevolazione sono:

- residenza anagrafica ed effettivo domicilio del comodatario nell'unità immobiliare concessa in comodato. L'equiparazione sarà efficace dalla data riscontrata negli archivi dell'anagrafe del comune di stabilimento della residenza nell'unità immobiliare concessa in comodato;
- Sarà ritenuta valida la dichiarazione presentata in regime di ICI a condizione dell'inesistenza di variazioni sopravvenute;
- rispetto da parte del soggetto passivo dell'imposta dell'obbligo dichiarativo, entro il 31/03/2014, ove non ricorra il caso di cui all'alinea precedente, con allegata autocertificazione di concessione dell'unità immobiliare a soggetto in possesso dei requisiti di cui alla prima alinea.

- 3) **Di dare** atto che l'art. 1, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha dichiarato non dovuta la prima rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:
 - a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
- 4) **di dare** atto che il Comune di Melfi è classificato "*montano*" per cui non sono soggetti all'imposta i terreni agricoli ed i fabbricati rurali;

- 5) **di dare** atto che le decisioni che precedono determinino una variazione di gettito nella misura sintetizzata nella tabella allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 6) **di dare** atto che le variazioni contabili saranno inserite nella delibera di assestamento generale al bilancio di previsione per l'anno 2013;
- 7) **di dare atto** che il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con D.C.C. n. 64 del 30/10/2013 rimane applicabile per le parti non in contrasto con disposizioni di legge successive;
- 8) **Di inviare** la presente deliberazione per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, "Portale del Federalismo Fiscale" nel rispetto del combinato disposto dei commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011 come modificato dal D.L. n. 35 dell'8/04/2013, art. 10, co. 4 con le modalità definite con Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 24674/2013 dell'11/11/2013, per la pubblicazione nella sezione destinata agli atti di determinazione delle aliquote e ripubblicare il regolamento approvato con DCC n. 64 del 30/10/2012, con il testo integrato da quanto stabilito nel presente deliberato, nella sezione dedicata ai regolamenti;
- 9) **di pubblicare** il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente **entro il giorno 9/12/2013** affinché acquisisca efficacia dalla data di detta pubblicazione con effetti dal primo gennaio 2013 per consentire il calcolo della seconda rata secondo quanto disposto dall'art. 13-bis del D.L. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 come modificato dall'art. 10, co. 4 del D.L. 35/2013 convertito in L. 64/2013;

STENOTIPIA

Procediamo con il quinto punto posto all'ordine del giorno: "Determinazione delle aliquote ed agevolazioni IMU (Imposta Municipale propria) anno 2013".

Passo la parola al Sindaco per la relazione.

Sindaco Livio VALVANO

Presidente, il Consiglio con questa delibera, prima di procedere con l'Assestamento di bilancio, è tenuto a garantire la permanenza dell'equilibrio finanziario alla luce di novità che ci sono state comunicate di recente dal Ministero dell'Economia, perché dopo l'approvazione della Finanziaria del 2013, quindi l'anno scorso, noi abbiamo approvato il bilancio a luglio, fra l'altro siamo uno dei pochi casi, sicuramente in Basilicata, ad aver approvato il bilancio a luglio. Come sappiamo la generalità dei Comuni approva il bilancio proprio in queste ore, in questi giorni, entro il 30 di novembre, proprio perché vi è la difficoltà ad accogliere nel bilancio le previsioni su alcuni

elementi, tra cui i trasferimenti statali, le imposte, la TARSU, la TARES, introdotta per la prima volta nell'anno 2013.

Pur avendo preventivato di subire un taglio, sulla base di quanto stabilito dal Governo nei due anni precedenti, l'11 novembre 2013, due settimane fa, attraverso il sito del Ministero dell'Interno, prendiamo atto del Decreto del 24 settembre 2013 che viene pubblicato, lo visualizziamo l'11 novembre e purtroppo scopriamo che il taglio dei trasferimenti 2013, oramai ad esercizio finanziario esaurito, anziché 420.000 euro, che era l'entità stimata sulla base del contributo complessivo chiesto dal Governo in sede di approvazione della Finanziaria, è 870.921 euro.

Ci sono circa 450.000 euro in più di tagli che il Comune di Melfi subisce al lordo della restituzione dell'IMU sulla prima casa, altro argomento che brevemente spiegherò.

In estrema sintesi, dobbiamo recuperare, ormai ad esercizio esaurito, circa 375.000 euro.

È evidente che in questa fase non siamo nelle condizioni realistiche di poter programmare una riduzione della spesa ed applicando un criterio che abbiamo sin qui usato, in questi due anni, abbiamo dovuto far ricorso alla fiscalità, provando a mantenere il livello di equità che dall'anno scorso abbiamo ritenuto introdurre.

Fermo restando il mantenimento dell'esenzione dell'addizionale IRPEF che, per inciso, consente di tener fuori circa la metà dei contribuenti di Melfi, circa 3.400 contribuenti non sono più chiamati a contribuire in funzione del reddito prodotto, fino alla soglia di 15.000 euro all'anno, abbiamo ritenuto dover mantenere la stessa filosofia ricorrendo ad elevare, purtroppo, ma necessariamente, la tassazione dell'aliquota IMU sulla seconda casa.

Noi avevamo un'aliquota ordinaria 7,70%. Già dall'anno scorso, prima che la vicenda diventasse motivo di disputa sullo scenario politico nazionale, il Comune di Melfi, come sappiamo, come il Consiglio sa, ma credo anche tutti i cittadini, aveva già rinunciato al gettito dell'IMU sulla prima casa.

Per quanto riguarda la seconda casa avevamo mantenuto l'aliquota ordinaria, senza nessuna maggiorazione.

La maggioranza dei Comuni, non voglio dire la generalità, a fronte dei trasferimenti, già dall'anno scorso aveva appesantito il gettito sulla seconda casa.

Noi non l'abbiamo fatto. Siamo costretti a farlo quest'anno, per recuperare il taglio che c'è stato comunicato da poco, siamo quindi costretti a portare al 10‰, il massimo è 10,60, per mantenere il bilancio inalterato, perché alla fine dell'anno è evidente che qualunque manovra sarebbe, a dir poco, imprudente.

Per questo, con questo provvedimento, noi sottoponiamo due variazioni: questa dell'aliquota sugli altri fabbricati, appunto, principalmente la seconda casa al 10‰ ed invece introduciamo un'agevolazione che l'anno scorso il Legislatore non ci aveva permesso che è quella della casa

utilizzata dai familiari di primo grado, cioè la casa che il padre concede in comodato al figlio o, viceversa, che il figlio concede in comodato al padre.

Fino all'anno scorso non era possibile garantire l'agevolazione, noi ci avevamo provato, l'anno scorso, ricordate, è stato il primo anno in cui è stata introdotta l'IMU ed in sede di applicazione del regolamento, noi avevamo introdotto due agevolazioni: una era questa sulla prima casa, anche concessa in comodato ai parenti in linea retta, l'altra era la casa posseduta dalle cooperative a proprietà indivisa.

L'anno scorso, nonostante l'avessimo adottata, pensavamo in qualche modo di forzare un po' l'interpretazione, per concedere questa agevolazione e per allinearci al senso di non tassare la prima casa e quindi la prima casa posseduta a titolo di proprietà, ma la prima casa anche di fatto condotta in comodato, oppure quella delle cooperative a proprietà indivisa.

Il Ministero ci fece notare, con una nota, che il regolamento era un po' forzato rispetto all'applicazione della norma e dovemmo tornare indietro.

Il Legislatore, un mese fa, nell'idea che c'è stata, derivante dal dibattito nazionale ha, come sappiamo, non eliminato definitivamente l'IMU sulla prima casa, ma l'ha sterilizzata in questo momento, ha introdotto la possibilità per i Comuni di riconoscere queste agevolazioni.

Noi, in questa sede, estendiamo il regime della prima casa anche alle abitazioni condotte in comodato dai parenti in linea retta, quindi che non sono proprietari, ma che di fatto la conducono in regime di comodato.

Il cittadino che deve fare?

Deve autocertificare. Non deve fare molte formalità.

Deve autocertificare, deve risultare residente in quell'abitazione dagli atti del Comune, a partire dal 1° gennaio evidentemente, non oggi, per ché altrimenti sarebbe chiaramente un comportamento elusivo.

Ma questa, ovviamente, è l'applicazione della norma.

Le modifiche al regolamento, alle aliquote approvate dal Consiglio sono fondamentalmente queste due: agevolazione per le abitazioni concesse in comodato ed innalzamento dell'aliquota sulla seconda casa.

Resta inalterato lo schema, l'impostazione del provvedimento di carattere generale sulle altre aliquote.

Pres. Vincenzo BUFANO

Grazie, Sindaco.

Ci sono interventi?

La consigliera Sassone ha chiesto di intervenire. Prego.

Cons. Filomena SASSONE

Avrei voluto che questi tre punti venissero trattati contestualmente: questo, quello della TARES e quello dell'assestamento, perché di fatto sono connessi.

Ancor prima di questo, io volevo chiedere di verificare se, relativamente a questi punti, non fosse proprio il caso invece di ritirarli, di tornare nuovamente in Consiglio, perché vorrei che il Presidente ed anche il segretario verificassero in quanto gli atti dovrebbero essere depositati per il Consiglio in certi tempi.

Ora, la discussione che abbiamo fatto in Commissione è stata una discussione sulla presentazione della documentazione ai fini della Commissione, sembrerebbe che non c'è un definito una tempistica, per cui in quell'occasione c'è stato detto: "Gli atti possiamo portarveli anche un'ora prima della Commissione stessa".

Accettiamo che gli atti ci vengano dati anche un'ora prima, però poi successivamente alla data di quella Commissione, gli atti sono stati nuovamente rivisti, riportano un parere successivo rispetto a quelli della giornata precedente, quindi il parere del 27 di novembre.

Io credo che quindi, trattandosi di un Consiglio straordinario, voglio anche mettere che i documenti non possono essere depositati quattro giorni prima, ma almeno due giorni prima questi documenti avrebbero dovuto essere depositati a disposizione dei Consiglieri Comunali.

Io non voglio fare polemica sempre su queste questioni di procedura che possono non piacere, ma ritengo che sia necessario e doveroso che noi siamo messi nella condizione di verificare la documentazione, di prepararci rispetto alle questioni che vengono poste in Consiglio Comunale, per dare il giusto contributo.

Questo documento, quello dell'assestamento che, peraltro, oggi riporta l'allegato che in Commissione non aveva, io l'ho guardato ad ora di pranzo, praticamente alle due e mezza, un'ora prima di venire qui in Consiglio Comunale.

Per me questa seduta potrebbe essere benissimo quella della Commissione, ditemi come mi devo comportare, se questo punto può essere considerato come punto all'ordine del giorno, se deve essere ritirato.

Nel caso decideste di andare avanti, io lo tratto come se fossimo in Commissione, quindi rispetto al voto, io non parteciperò al voto.

Quanto al contenuto dell'atto dicevo che sarebbe stato interessante guardarlo insieme al documento di assestamento, perché esso al momento ci dice che esiste una conclamata possibilità che non ci siano gli equilibri di bilancio, per effetto del minor trasferimento dei fondi, trasferimento che è stato posto sul sito del MEF agli inizi del mese di novembre.

La delibera ci dice che la necessità che ha avuto l'Amministrazione è quella di andare in qualche maniera a verificare come coprire questo buco di bilancio, un buco non per questo causato dall'Amministrazione.

Ci dice che non è stato possibile guardare il fronte della spesa e quindi si è dovuto necessariamente intervenire sull'ultima possibilità che aveva l'ente, che, come dissi già nel Consiglio Comunale del 30 settembre, ha già esaurito tutte le sue possibilità, avendo portato la leva fiscale di questo comune al massimo.

L'unica possibilità è quella di aumentare l'aliquota IMU, in futuro abbiamo soltanto una piccola possibilità che è dello 0,6, residua, visto che siamo al massimo.

Poiché chiaramente in questa fase determiniamo soltanto le aliquote, questo deliberato non ci dice quant'è la necessità dell'ente. Al momento ce la segnala come 499.000 euro e ci dice che a fronte di questo avrebbe aumentato le aliquote, senza dirci queste aliquote che cosa avrebbero portato nelle casse dell'ente.

L'entità del gettito IMU la conosceremo poi guardando l'assestamento al bilancio.

Io, come ho detto in premessa, congelo, perché poi in fase di assestamento vi dirò quello che penso a proposito degli equilibri e mi allontano dall'Aula perché non procederò alla votazione.

Pres. Vincenzo BUFANO

Grazie, consigliera Sassone.

Volevo solo precisare che questo è un Consiglio in sessione straordinaria d'urgenza, quindi in termini di regolamento gli atti possono essere portati anche 24 ore prima. Non vedo l'irregolarità.

C'è scritto nella convocazione.

Gli uffici stavano ancora lavorando per preparare le delibere, solo per questo. In Commissione è arrivata la cartella, 24 ore prima, ora non so gli altri documenti.

Immagino che se c'erano in Commissione, dovevano essere disponibili subito dopo la Commissione stessa.

Ci sono altri interventi?

Il Sindaco vuole intervenire?

Sindaco Livio VALVANO

L'atto è assolutamente regolare, ha seguito le procedure nel rispetto della legge e stamattina i Revisori hanno rilasciato un parere favorevole che assorbe qualunque tipo di vizio, di legittimità procedurale.

Prendiamo atto delle osservazioni che sono emerse dal dibattito, che sono condivisibili, perché avere gli atti dal mese prima o una settimana prima fa aumentare la qualità anche del contributo che ogni consigliere può fornire.

Come ho detto in premessa illustrando il provvedimento, noi abbiamo avuto comunicazione, come fanno i consiglieri che hanno partecipato ai lavori della Commissione, quindi questo provvedimento non era proprio calendarizzato, non era intenzione dell'Amministrazione rivedere al rialzo l'aliquota IMU sulla seconda casa, mentre bene ci ha fatto la novella normativa che ci consente di introdurre l'agevolazione per le case in comodato, ma non era proprio calendarizzato, per cui mettere in moto tutti i meccanismi procedurali dalla rivalutazione e dall'esame del gettito, la previsione, la predisposizione degli atti con l'Ufficio Finanziario, che in queste settimane per le scadenze note, ordinarie, ma anche alcune straordinarie, alcune che devono per esempio svolte proprio nei prossimi due giorni, entro il 30 di novembre, ha in qualche modo costretto ad un'analisi forzata, da parte della stessa maggioranza, che ha avuto poche ore a disposizione, gli stessi consiglieri di maggioranza, ma io stesso, abbiamo dovuto insieme all'Area Finanziaria cimentarci con questa imprevista variazione che non ci aspettavamo e non volevamo ma che negli ultimi giorni siamo stati costretti ad adottarla, per le ragioni che la consigliera Sassone ci faceva notare, e cioè per mantenere inalterato l'equilibrio del bilancio.

Io direi che le osservazioni sicuramente condivisibili che faremo, che cerchiamo costantemente di applicare, sono assorbite dal parere favorevole dei Revisori che sono ben informati che il Consiglio era convocato per oggi.

Direi che possiamo procedere con il voto.

Pres. Vincenzo BUFANO

Si procede a votazione per appello nominale.

Con 8 voti favorevoli e 2 astenuti, il Consiglio approva.

II CONSIGLIERE
BUFANO VINCENZO

II SEGRETARIO GENERALE

II CONSIGLIERE ANZIANO

LUIGI SIMONETTI

Dr. TERLIZZI NICOLA

Certifico sulla dichiarazione del Messo Comunale che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo comune dal **02/12/2013** al **17/12/2013** SENZA - CON OPPOSIZIONI

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. TERLIZZI NICOLA

